



- - - ATTO COSTITUTIVO - - -

In Milano (MI), Via Finocchiaro Aprile 5, si sono riuniti il giorno 15 Settembre 2021 per costituire un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale i seguenti cittadini italiani:

1. ANNA CASTAGNA nata a Milano (MI) 20.08.1990 e residente a Lambrugo (CO) Via Garibaldi 14 - CSTNNA90M60F205J
2. STEFANO PISCIOTTA nato a Camposampiero (PD) il 24.12.1984 e residente a Cerro Maggiore (MI) Via Ilaria Alpi 2 - PSCSFN84T24B563P;
3. STEFANO SELMO nato a Saronno (VA) il 04.08.1981 e residente a Cerro Maggiore (MI) Via Ilaria Alpi 2 - SLMSFN81M04I441X
4. FRANCESCA PASSERINI nata a Milano (MI) 26.01.1961 e residente a Milano (MI) Via Lambro 4 - PSSFNC61A66F205R

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Anna Castagna la quale a sua volta nomina suo Segretario il Sig. Stefano Selmo.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e gratuite e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente informa i presenti che le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e le altre imposte indirette. Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati dovranno chiedere l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione venga chiamata "Come 2 APS", con sede legale in Milano (MI), Via Finocchiaro Aprile 5 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

NOME COGNOME	CARICA	FIRMA ACCETTAZIONE
<u>ANNA CASTAGNA</u>	Presidente	<u></u>
<u>STEFANO PISCIOTTA</u>	Tesoriere — Vice Presidente	<u></u>
<u>STEFANO SELMO</u>	Segretario	<u></u>

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 12/10/2021
N. 2193 SERIE 3
VERSATI € 200,00 (Duecento / 00)

Giuseppina Sardo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele COLLERO



Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

DENOMINAZIONE - Art. 1

Viene costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione:

" COME 2 APS"

OGGETTO - Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro è infatti fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS".

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promuovere iniziative di vario genere nel campo della famiglia e dei rapporti genitori/figli/scuola/sport/mondo. A tale scopo l'Associazione potrà:

- Costituire, organizzare, proporre e coordinare gruppi di ricerca, studio, focus group e approfondimenti sul tema della sessualità, delle relazioni e del benessere sessuale;
- Organizzare, promuovere e coordinare eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, confronti con le istituzioni, progetti e partnership nazionali e internazionali, istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche dati sul tema della sessualità, delle relazioni e del benessere;
- Pubblicazione di collane editoriali, di atti di convegni, di seminari, di riviste anche online nonché degli studi e delle ricerche compiute sul tema della sessualità, delle relazioni e del benessere.
- Organizzare, promuovere e coordinare collaborazioni con enti, sia pubblici che privati supportando iniziative, campagne e corsi anche mediante raccolta fondi sul tema della sessualità, delle relazioni e del benessere sessuale.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, ONG, enti pubblici i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione.

A tale scopo l'Associazione promuoverà la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esso integrative, accessorie, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4.12.1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla costituzione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f. erogare premi e borse di studio;
- g. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

SEDE - Art. 3

L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Via Finocchiaro Aprile 5.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città.

DURATA - Art. 4

La durata dell'associazione è illimitata.

ASSOCIATI - Art. 5

I soci dell'Associazione si distinguono in:





- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari;

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto.

Sono soci ordinari coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi umanitari.

L'ammissione, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento delle quote associative.

I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che si sono distinte nel campo della cooperazione. Possono essere soci onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci fondatori e ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali.

Ogni associato in sede di Assemblea può farsi delegare da altro socio. I soci onorari possono essere presenti alle Assemblee ma senza diritto di voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione

l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione al registro dei soci dell'associazione

Cessano di partecipare all'associazione:

- per dimissione volontarie;
- per mancato versamento della quota associativa dell'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento indegno o contrastante con gli scopi statutari;
- per violazione degli obblighi statutari;

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Contro la decisione di esclusione il socio può presentare ricorso scritto all'Assemblea annuale ordinaria.

I soci sono obbligati:

- a versare la quota associativa stabilita fin da oggi in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per i soci ordinari, mentre per i soci sostenitori la stessa viene fissata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero). La quota non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;

Nel caso di prestazioni da parte dei soci esse sono fornite a titolo gratuito, salvo che gli stessi siano legati all'associazione da rapporto di lavoro subordinato o autonomo, definito secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 6, lettera e del D. Lgs. 460/97.

Art.6 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Assemblea Generale;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono conferite e dovranno essere prestate a titolo gratuito.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove persone nominate dall'Assemblea Generale a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consiglio stesso fino al numero di consiglieri esistente alla data di cessazione di quello sostituito.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.

Il Consiglio Direttivo eleggerà, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell'Associazione.

Art. 8 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti (inclusa la presenza per via telefonica e/o in video conferenza) almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.



Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno trasmesso, in via ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail e, in via straordinaria, per urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante telefax o e-mail.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- determinare l'ammontare delle quote associative;
- deliberare sulle questioni di amministrazione e gestione;
- predisporre i bilanci;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da altro organo;
- deliberare circa ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato nell'atto costitutivo o, successivamente, a maggioranza dai consiglieri, tra i membri del Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il consiglio può delegare al Vicepresidente o a uno o più consiglieri permanentemente alcune e solo temporaneamente tutte le proprie funzioni.

Art. 10 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di firma libera all'esterno.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

È sua competenza tenere i contatti sia con i consulenti tecnici, sia con i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera per l'Associazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.

Art. 11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Vice-Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale e, negli stessi casi, rappresentare l'associazione all'esterno.

Art. 12 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci e viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, mediante invito in forma scritta (inclusa trasmissione a mezzo telefax o e-mail); in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti (esclusi dal computo gli astenuti).

Art. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora il controllo della gestione dell'Associazione non sia demandata ad una Società di revisione, potrà essere eletto il Collegio dei Revisori, composto da tre membri e nominato dall'Assemblea.

Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

I Revisori vigilano sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione e controllano la gestione amministrativa e contabile della medesima. A tal fine, essi redigono un'apposita relazione sul bilancio consuntivo annuale. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea Generale e sono invitati a partecipare a quelle del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'affidamento del controllo dell'attività ad una società di revisione anche in presenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dai consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- quote associative annuali;
- rette corrisposte direttamente dagli utenti, dagli Enti convenzionati e accreditati e da altri Enti che usufruiscono dei servizi dell'associazione;
- contributi di sostenitori, privati, aziende, Stato e altri Enti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;



Art. 16 - BILANCIO ED UTILI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire da quello relativo all'anno di costituzione. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea deve approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedono.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio associativo non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'associazione per i fini perseguiti.

Art. 17 - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Generale degli associati riunita in sessione straordinaria con la presenza dei due terzi dei membri può modificare lo statuto.

Art. 18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Questi, una volta terminate tutte le procedure di liquidazione durante le quali si dovrà aver soddisfatto tutte le eventuali passività, devolveranno il fondo comune residuo ad altre Associazioni che perseguono le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - NORMA TRANSITORIA

Nell'Atto costitutivo potrà essere eletto un Consiglio Direttivo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo Transitorio potrà durante la sua vigenza, cooptare altri membri fino a un massimo di nove.

Gli organismi eletti nell'atto costitutivo durano in carica due anni e hanno il compito di promuovere l'adesione di nuovi soci e di convocare l'Assemblea Generale per l'elezione degli organi ai sensi dello Statuto.

Art. 20 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.

F.to Anna Castagna

F.to Stefano Pisciotto

F.to Stefano Sime



